



SETTORE AFFARI DEL PERSONALE  
Servizio reclutamento selettivo e concorsuale

**Procedura di valutazione comparativa, finanziata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ai sensi del D.M. 24/11/2009 n. 212, per il reclutamento di un ricercatore universitario nel settore scientifico-disciplinare IUS/07 (Diritto del lavoro) presso la Facoltà di Giurisprudenza.**

D.R. n. 398

Teramo, li 22 settembre 2010

**IL RETTORE**

**VISTO** il d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato", e successive modificazioni;

**VISTA** la legge 21 febbraio 1980, n. 28 "Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica";

**VISTO** il d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica";

**VISTO** il decreto legge 2 marzo 1987, n. 57 "disposizioni urgenti per i ricercatori universitari e per l'attuazione del disposto di cui all'art. 29, comma 2, della legge 29 gennaio 1986, n. 23, nonché in materia di conferimento di supplenze al personale non docente della scuola", convertito con modificazioni nella legge 22 aprile 1987, n. 158;

**VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 370 "Esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche";

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e successive modificazioni;

**VISTA** la legge 19 novembre 1990, n. 341 "Riforma degli ordinamenti didattici universitari";

**VISTA** la legge 10 aprile 1991, n. 125 "Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro";

**VISTA** la legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";

**VISTO** il d.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174 "Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche";

**VISTA** la legge 15 maggio 1997, n. 127 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo", e successive modificazioni;

**VISTO** il d.P.R. 3 ottobre 1997, n. 386 "Regolamento recante la disciplina per l'approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore universitario";

**VISTA** la legge 3 luglio 1998, n. 210 "Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo", e successive modificazioni;

**VISTO** il d.P.R. 23 marzo 2000, n. 117 "Regolamento recante modifiche al D.P.R. 19 ottobre 1998, n. 390, concernente le modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori a norma dell'articolo 1 della L. 3 luglio 1998, n. 210";

**VISTO** il decreto ministeriale 4 ottobre 2000, relativo alla rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, e successive modificazioni;

**VISTO** il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

**VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";

**VISTA** la legge 4/11/2005, n. 230 "Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari";

**VISTO** il decreto legge 10 novembre 2008, n. 180 recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca convertito con modificazioni nella legge 9 gennaio 2009, n. 1;

**VISTO** il Decreto Ministeriale 27 marzo 2009 con il quale vengono definite le modalità di svolgimento delle elezioni per la costituzione delle commissioni giudicatrici di valutazione comparativa per il reclutamento dei professori e dei ricercatori universitari;

**VISTO** il Decreto Ministeriale 28 luglio 2009 prot. n. 89 con il quale sono definiti i parametri per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche dei candidati nelle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei ricercatori universitari indette dopo l'entrata in vigore del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1;

**VISTO** il verbale della riunione del Senato Accademico tenutasi in data 22 giugno 2010 nella quale è stato deliberato di esprimere parere favorevole in merito all'assegnazione di un posto da ricercatore per la Facoltà di Giurisprudenza e conseguente ripartizione del budget equivalente, da valere sulla ripartizione dei finanziamenti di cui al D.M. 212/2009;

**VISTO** il verbale relativo alla seduta del 14 luglio 2010, nella quale il Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza ha deliberato di dare mandato al Preside di richiedere agli organi centrali dell'Ateneo un bando di concorso ad un posto di ricercatore per il settore scientifico-disciplinare IUS/07 (Diritto del lavoro) ed ha richiesto, come lingua straniera obbligatoria la lingua francese;

**VISTO** il verbale del Consiglio di Amministrazione relativo alla seduta del 22 luglio 2010, nella quale è stato deliberato di autorizzare l'emanazione del bando per un posto da ricercatore nel S.S.D. IUS/07 presso la Facoltà di Giurisprudenza ed inoltre è stato deliberato che la relativa spesa verrà imputata sul cap. 1.1.2.08.2 del bilancio 2010 denominato "Fondo oneri da ripartire";

**CONSIDERATO** che viene rispettato il limite previsto dall'art. 51, comma 4, della citata legge 27 dicembre 1997, n. 449;

## **DECRETA**

### **Art. 1** *Indizione*

E' indetta la procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore universitario per la Facoltà ed il settore scientifico-disciplinare di seguito indicati:

#### **FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA**

##### **IUS/07 (Diritto del lavoro)**

Il settore comprende gli studi relativi alla disciplina dei rapporti individuali e collettivi di lavoro, al diritto sindacale e delle relazioni industriali, al diritto previdenziale e della sicurezza sociale in genere, con riferimento, altresì, all'organizzazione amministrativa. Gli studi attengono, altresì, alla legislazione delle pari opportunità.

### **Art. 2** *Requisiti per l'ammissione*

La partecipazione alla procedura di valutazione comparativa è libera, senza alcuna limitazione in relazione alla cittadinanza ed al titolo di studio posseduti dai candidati.

Non possono partecipare alla procedura di valutazione comparativa coloro che siano stati esclusi dal godimento dei diritti civili e politici, coloro che siano stati dispensati o destituiti o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione e coloro nei cui confronti il rapporto di lavoro presso una pubblica amministrazione sia stato risolto per motivi

disciplinari.

Non possono, inoltre, partecipare i professori, ordinari e associati, ed i ricercatori inquadrati nel settore scientifico-disciplinare IUS/07 (Diritto del lavoro), e coloro che abbiano già presentato, presso questa od altre sedi universitarie, un numero massimo di cinque domande di partecipazione a valutazioni comparative i cui bandi prevedevano termini di scadenza nel corrente anno solare. Nel caso di partecipazione esclusivamente a procedure concernenti posti di ricercatori, l'anzidetto numero massimo è elevato a quindici.

I suddetti requisiti debbono essere tutti posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura di valutazione comparativa.

Per difetto anche di uno solo dei requisiti può essere disposta, in qualsiasi momento procedurale, l'esclusione dalla procedura con decreto motivato del Rettore; l'eventuale ammissione si dovrà pertanto ritenere in ogni caso effettuata con riserva.

### **Art. 3**

#### *Lingua straniera*

La lingua straniera la cui conoscenza si richiede è il francese.

Per i cittadini stranieri è richiesta un'adeguata conoscenza della lingua italiana.

### **Art. 4**

#### *Domanda e termini di presentazione*

Per partecipare al concorso di cui all'art. 1 del presente bando, il candidato dovrà compilare l'apposita domanda seguendo lo schema di cui all'allegato A, disponibile anche in via telematica sul sito dell'Università degli Studi di Teramo (<http://www.unite.it>) – sezione Ateneo – Bandi e Concorsi. La domanda dovrà, quindi, essere presentata all'Università degli Studi di Teramo - Servizio Reclutamento Selettivo e Concorsuale - viale F. Crucioli, 122 - 64100 Teramo, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

La domanda potrà essere consegnata a mano o spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. In quest'ultimo caso farà fede il timbro a data dell'ufficio postale di spedizione.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Nella domanda di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa, il candidato deve indicare chiaramente la Facoltà e il settore scientifico-disciplinare per il quale concorre.

Nella domanda l'interessato deve, inoltre, dichiarare sotto la propria responsabilità:

- 1) il cognome ed il nome;
- 2) la data ed il luogo di nascita;
- 3) il codice di identificazione personale (codice fiscale);
- 4) la residenza, con l'indicazione della via, del numero civico, della città, della provincia, del codice di avviamento postale;
- 5) la cittadinanza posseduta;
- 6) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime. Il candidato cittadino straniero deve dichiarare di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;
- 7) di non aver riportato condanne penali e di non avere carichi pendenti o, comunque, di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; in caso contrario dovrà specificare le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali carichi pendenti
- 8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari di leva;
- 9) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione

di precedenti rapporti di impiego pubblico (tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa);

10) di non essere stato dispensato o destituito dall'impiego presso pubbliche amministrazioni e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, nonché di non aver subito la risoluzione del rapporto di impiego per motivi disciplinari;

11) di non essere professore o ricercatore inquadrato nel settore scientifico-disciplinare IUS/07 (Diritto del lavoro);

12) di aver rispettato l'obbligo previsto dall'art. 2, comma 10, del d.P.R. 23 marzo 2000, n. 117, secondo il quale il candidato può presentare, presso questa od altre sedi universitarie, complessivamente un numero massimo di cinque domande di partecipazione a valutazioni comparative i cui bandi abbiano termini di scadenza nel corrente anno solare. Nel caso di partecipazione esclusivamente a procedure concernenti posti di ricercatori, l'anzidetto numero massimo è elevato a quindici (tale dichiarazione deve essere resa a pena di esclusione);

13) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (tale dichiarazione deve essere resa solo dal candidato cittadino straniero);

14) l'indirizzo dove si desidera che vengano inviate le eventuali comunicazioni relative alla procedura di valutazione comparativa oggetto della domanda, nonché il recapito telefonico, e l'impegno a far conoscere le eventuali successive variazioni. Detto indirizzo dovrà essere specificato anche qualora coincida con la residenza già indicata.

I candidati portatori di handicap, per ottenere, secondo quanto previsto dall'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la concessione degli ausili necessari in relazione al proprio handicap, nonché degli eventuali tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove scritte, dovranno allegare alla domanda di partecipazione la relativa certificazione medico-sanitaria.

Sul plico contenente la domanda deve essere riportata la dicitura "Domanda: procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore universitario nel settore scientifico-disciplinare IUS/07 presso la Facoltà di Giurisprudenza", nonché il cognome, il nome e l'indirizzo del candidato.

Il candidato deve allegare alla domanda, in carta semplice:

- 1) una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- 2) una copia del codice fiscale;
- 3) duplice copia di un curriculum, datato e sottoscritto, riportante l'esplicita indicazione che tutto quanto in esso dichiarato è corrispondente al vero, ai sensi delle norme in materia di dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e seguenti del D.P.R. 445/2000;
- 4) duplice copia di un elenco, datato e sottoscritto, dei titoli da valutare;
- 5) duplice copia di un elenco, datato e sottoscritto, delle pubblicazioni inviate con plico separato.

Il candidato può, inoltre, allegare alla domanda i documenti che ritenga utili ai fini della valutazione comparativa. In tal caso deve allegare anche un elenco, datato e sottoscritto, dei medesimi.

I documenti possono essere presentati anche in copia dichiarata conforme all'originale mediante un'attestazione sottoscritta dal candidato ai sensi degli artt. 19 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. In tal caso, il candidato potrà servirsi dell'allegato B, avendo cura di unire a tale dichiarazione la fotocopia di un documento di identità, in osservanza dell'art. 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Per i casi previsti dall'art. 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, è, inoltre, possibile rendere una dichiarazione sostitutiva di certificazione, compilando il detto allegato.

Fatte salve le eccezioni espressamente previste dalla legge, il riferito allegato potrà, infine, essere utilizzato dall'interessato per i casi previsti dall'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ovverosia per dichiarare stati, fatti e qualità personali a sua diretta conoscenza, non ricompresi tra quelli espressamente indicati nell'art. 46 del summenzionato d.P.R.. Anche in tale ultimo caso, il candidato dovrà allegare la fotocopia di un documento di identità, in osservanza del riferito art. 38.

Le dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dovranno

essere rese in modo analitico e contenere tutti gli elementi che le rendano utilizzabili ai fini della presente procedura di valutazione comparativa.

I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia potranno utilizzare le sopra descritte dichiarazioni sostitutive esclusivamente nei casi e con le modalità previste dall'art. 3, commi 1, 2, 3 e 4, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; qualora, invece, intendano utilizzare certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui sono cittadini, dovranno accertarsi che questi siano conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso, nonché legalizzati dalle competenti autorità consolari italiane.

Agli atti e documenti in lingua straniera diversa da inglese, francese, spagnolo e tedesco deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

Il candidato dovrà apporre, a pena di esclusione, in calce alla domanda la propria firma.

Fermi restando i casi di esclusione espressamente indicati nel bando, potrà essere richiesta in qualsiasi momento la regolarizzazione delle domande che, sottoscritte e spedite nei termini, dovessero risultare formalmente irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi al modello di domanda allegato al presente decreto.

## **Art. 5**

### *Pubblicazioni*

La produzione delle pubblicazioni può avvenire in originale o in copia conforme all'originale. Tale conformità potrà essere dichiarata dal candidato ai sensi degli artt. 19 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, compilando l'allegato B e producendo la fotocopia di un documento di identità.

Le dichiarazioni eventualmente rese ai sensi del precedente comma dovranno essere inserite anche nel plico contenente la domanda.

Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione.

Per i lavori stampati in Italia devono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660 ovvero gli obblighi previsti dalla legge 15 aprile 2004, n. 106 e dal d.P.R. 3 maggio 2006, n. 252.

Le pubblicazioni, unitamente ad un elenco sottoscritto delle stesse, vanno inviate a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o con qualsiasi altro mezzo atto che consenta al candidato di avere conoscenza della ricezione o consegnate a mano, entro il termine perentorio indicato per la presentazione della domanda, all'indirizzo indicato nell'art. 3 del presente bando. Non saranno prese in considerazione dalla commissione giudicatrice le pubblicazioni consegnate o spedite dopo il termine previsto. Per le pubblicazioni inviate farà fede il timbro a data dell'ufficio postale di spedizione.

Sul plico contenente le pubblicazioni deve essere riportata la dicitura "Pubblicazioni: procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore nel settore scientifico-disciplinare IUS/07 presso la Facoltà di Giurisprudenza", nonché il cognome, il nome e l'indirizzo del candidato.

Il candidato è, comunque, tenuto a produrre tutti i titoli e tutte le pubblicazioni che ritenga utili ai fini della presente procedura, non essendo consentito far riferimento ai titoli ed alle pubblicazioni eventualmente già prodotti in altre procedure di valutazione comparativa bandite da questo Ateneo.

## **Art. 6**

### *Valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche*

La commissione giudicatrice predetermina i criteri di massima e le procedure della valutazione comparativa dei candidati. Tali determinazioni sono comunicate, senza indugio, al responsabile del procedimento di cui all'art. 14 del presente bando, il quale ne assicura la pubblicità, almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori della commissione, rendendoli disponibili sul sito web dell'Università di Teramo (<http://www.unite.it>) nella sezione Ateneo - Bandi e concorsi.

La commissione giudicatrice effettua analiticamente la **valutazione comparativa dei titoli** dei candidati sulla base dei seguenti elementi debitamente documentati, tenendo conto che la valutazione di ciascun elemento è effettuata considerando specificamente la significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato:

- a) possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero;
- b) svolgimento di attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero;
- c) prestazione di servizi di formazione e ricerca, anche con rapporto di lavoro a tempo determinato, presso istituti pubblici italiani o all'estero;
- d) svolgimento di attività di ricerca, formalizzata da rapporti istituzionali, presso soggetti pubblici e privati italiani e stranieri;
- e) svolgimento di attività in campo clinico relativamente a quei settori scientifico-disciplinari in cui sono richieste tali specifiche competenze;
- f) realizzazione di attività progettuale relativamente a quei settori scientifico-disciplinari nei quali è prevista;
- g) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali;
- h) titolarità di brevetti relativamente a quei settori scientifico-disciplinari nei quali è prevista;
- i) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
- j) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.

Ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge 4 novembre 2005, n. 230 costituiscono titoli preferenziali il dottorato di ricerca, le attività svolte in qualità di assegnisti e contrattisti ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, di borsisti postdottorato ai sensi della legge 30 novembre 1989, n. 398, nonché di contrattisti ai sensi dello stesso art. 1 comma 14 della legge 4 novembre 2005, n. 230.

La commissione giudicatrice, nell'effettuare la valutazione comparativa dei candidati, prende in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali.

La **valutazione comparativa delle pubblicazioni** è effettuata sulla base dei seguenti criteri:

- a) originalità, innovatività e importanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
- b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura, ovvero con tematiche interdisciplinari ad esso correlate;
- c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica.
- d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.

La commissione giudicatrice valuta, altresì, la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

Nell'ambito dei settori scientifico-disciplinari in cui ne è riconosciuto l'uso a livello internazionale la Commissione nel valutare le pubblicazioni si avvale anche dei seguenti indici:

- 1) numero totale delle citazioni;
- 2) numero medio di citazioni per pubblicazione;
- 3) "impact factor" totale;
- 4) "impact factor" medio per pubblicazione;
- 5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

La valutazione comparativa è effettuata sulla base dei titoli, illustrati e discussi davanti alla commissione, e delle pubblicazioni dei candidati, ivi compresa la tesi di dottorato.

## **Art. 7**

### *Illustrazione e discussione dei titoli*

Oltre alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato, la procedura prevede l'illustrazione e la discussione da parte del candidato dei propri titoli davanti alla commissione.

La comunicazione del calendario del colloquio, con l'indicazione del luogo e della data di svolgimento, avverrà a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno venti giorni prima dello svolgimento del colloquio stesso. Il colloquio è pubblico.

La mancata presentazione al colloquio sarà considerata come rinuncia alla presente procedura di valutazione comparativa quale ne sia la causa.

Per sostenere il colloquio i candidati devono essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

## **Art. 8**

### *Commissione giudicatrice*

La commissione giudicatrice è nominata ai sensi della normativa vigente e, in particolare, dell'art. 1, comma 5, del D.L. 180/2008, convertito con modifiche dalla Legge 9.1.2008 n. 1 e dal Decreto Ministeriale 27 marzo 2009.

## **Art. 9**

### *Accertamento della regolarità degli atti*

Gli atti sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, dei quali costituiscono parte integrante e necessaria i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonché dalla relazione riassuntiva dei lavori svolti.

Al termine dei lavori la commissione, previa valutazione comparativa, con propria deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, indica il vincitore.

Entro trenta giorni dalla consegna degli atti, il Rettore accerta, con proprio decreto, la regolarità degli stessi e dichiara il nominativo del vincitore.

Nel caso in cui riscontri irregolarità, il Rettore rinvia con provvedimento motivato gli atti alla commissione per la regolarizzazione, stabilendone il termine.

Il decreto è pubblicato nell'Albo del Rettorato, nonché comunicato a tutti i candidati che abbiano sostenuto le prove concorsuali.

La relazione riassuntiva, corredata dai giudizi individuali e collegiali espressi sui candidati, è resa pubblica per via telematica sul sito web dell'Università di Teramo (<http://www.unite.it>) nella sezione Ateneo – Bandi e concorsi.

## **Art. 10**

### *Nomina del vincitore*

Con decreto rettorale, il candidato dichiarato vincitore consegue la nomina a ricercatore, con diritto al trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni.

Dopo tre anni dall'immissione in ruolo, il ricercatore sarà sottoposto ad un giudizio di conferma da parte di una commissione nazionale, nominata ai sensi della normativa vigente, che valuterà l'attività scientifica e didattica integrativa svolta nel triennio, anche sulla base di una motivata relazione del Consiglio di Facoltà o del Dipartimento di appartenenza.

A seguito del giudizio favorevole, il ricercatore sarà immesso nella fascia dei ricercatori confermati, con diritto al trattamento economico previsto dalla normativa vigente.

Nel caso in cui l'attività del ricercatore sia valutata sfavorevolmente, il medesimo sarà sottoposto a nuovo giudizio dopo un ulteriore biennio, al termine del quale, qualora il giudizio dovesse risultare ancora sfavorevole, il ricercatore cesserà di appartenere al ruolo.

#### **Art. 11**

##### *Rinuncia alla partecipazione*

La dichiarazione di rinuncia alla procedura di valutazione comparativa, redatta compilando l'allegato C e corredata dalla fotocopia di un documento di identità, potrà essere inviata, anche a mezzo fax, al responsabile del procedimento di cui all'art. 14 del presente bando.

#### **Art. 12**

##### *Restituzione documenti e pubblicazioni*

I candidati non vincitori potranno provvedere a loro spese al ritiro delle pubblicazioni e dei documenti depositati presso questo Ateneo, comunque non oltre i sei mesi dalla conclusione della procedura di valutazione comparativa. Trascorso tale termine, questa Università disporrà del materiale di cui trattasi secondo le proprie necessità, senza alcuna responsabilità verso i candidati stessi.

#### **Art. 13**

##### *Trattamento dei dati personali*

Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e degli eventuali procedimenti di assunzione.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le informazioni così acquisite potranno essere comunicate ad altre pubbliche amministrazioni e ad enti competenti in sede di controllo delle eventuali dichiarazioni sostitutive rese dal candidato, nonché trasmesse, in caso di assunzione, alle competenti amministrazioni interessate alla posizione giuridico-economica del lavoratore.

L'interessato, inoltre, gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla normativa vigente, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Titolare del trattamento, nei cui confronti potranno essere fatti valere i diritti menzionati nel comma precedente, è il Rettore dell'Università degli Studi di Teramo, nella sua qualità di rappresentante legale dell'ente medesimo.

#### **Art. 14**

##### *Responsabile del procedimento*

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente bando è il dott. Sergio Altitonante - Settore affari del personale - Servizio reclutamento selettivo e concorsuale - viale F. Crucioli n. 122 - 64100 Teramo (tel. 0861/266253 fax 0861/266293).

**IL RETTORE**

F.to Prof.ssa Rita Tranquilli Leali